



PROVINCIA DI VICENZA

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Domicilio fiscale: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA Partita I.V.A. 496080243 – C.F.: 00496080243

Prot.n. _____

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE – AREA COMPARTO – DELLA PROVINCIA DI VICENZA – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022

La relazione tecnico-finanziaria riguarda l'ipotesi di accordo integrativo del personale – area comparto – della Provincia di Vicenza, criteri di ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2022, sottoscritta tra le parti, agli atti con prot. n. 48927, ed è composta dai seguenti quattro distinti moduli:

1. costituzione del fondo per la contrattazione integrativa. Il compito di questo modulo è di rendere verificabili e quindi certificabili le diverse voci dal punto di vista giuridico (in termini di conformità alle norme o indicazioni contrattuali) e dal punto di vista economico (in termini di corretta quantificazione);
2. definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa. Il presente modulo è dedicato all'esposizione della programmazione dell'utilizzo delle risorse del modulo I;
3. schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente;
4. compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate – anno 2022 è stato costituito con determinazione prot. n. 350 del 14/3/2022 del Responsabile del Servizio Organizzazione e Risorse Umane, ove è evidenziata la distinzione tra risorse stabili e risorse variabili, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 67 del CCNL del 21.5.2018.

DESCRIZIONE	Importo
Risorse Stabili	€ 1.018.381,00
Risorse Variabili	€ 180.000,00
TOTALE	€ 1.198.381,00

Rispetto alla costituzione del fondo effettuata a marzo è stato possibile determinare le economie dell'anno 2021, considerato che si è provveduto all'erogazione dei compensi incentivanti la produttività legate alla performance individuale e collettiva ed è stato effettuato il pagamento dello straordinario effettuato nell'anno. Le economie dell'anno 2021 sono state determinate in € 6.533, pertanto il fondo per l'anno 2022 risulta:

DESCRIZIONE	Importo
Risorse Stabili	€ 1.018.381,00
Risorse Variabili	€ 180.000,00
Economie anno 2021	€ 6.533,00
TOTALE	€ 1.204.914,00

FONDO RISORSE DECENTRATE nel dettaglio

RISORSE STABILI	Anno 2022	Anno 2021
art. 67, comma 1 importo consolidato anno 2017 come certificate revisori	1.494.537	1.494.537
Riduzioni		
art. 67 comma 1 risorse destinate alle po nel 2017	201.384	201.384
art. 32, comma 7 CCNL 22.01.2004 0,1% monte salari 2001	18.632	18.632
IMPORTO CONSOLIDATO	1.274.521	1.274.521
Incrementi comma 2 art. 67		
lettera a) a valere dall'anno 2019	24.128	24.128
lettera b) differenziali incrementi stipendiali a regime senza i CPI	16.190	16.190
lettera c) RIA ed assegni ad personam personale cessato dal servizio, nel fondo l'anno successivo alla cessazione per intero compresa 13 [^] mensilità € 829 cessati anno 2017 fondo per l'anno 2018, € 87 cessati anno 2018 fondo per l'anno 2019, € 1.803 cessati anno 2019 fondo l'anno 2020, personale cessato anno 2020 fondo 2021 € 1.757, personale cessato anno 2021 fondo 2022 € 1.477,32(*) totale 5.953,32		
Riduzioni		
lettera e) oneri trattamento economico personale trasferito - CPI dal 1/1/2018	296.458	296.458
TOTALE RISORSE STABILI	1.018.381	1.018.381
RISORSE VARIABILI		
Compensi per incentivi avvocatura e lavori pubblici progetti etero finanziati	180.000	150.000
Risparmi dall'anno precedente	6.533	8.693
Risparmio buoni pasto per smart working anno 2020		8.127
TOTALE RISORSE VARIABILI	186.533	166.820
TOTALE FONDO	1.204.914	1.185.201
(*) voci non inserite per non superare il limite 2016		

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità**Risorse storiche consolidate**

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2022 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti (art. 67, commi 1 e 2, CCNL 21.5.2018).

Le risorse storiche consolidate alla data del 31.12.2017 ammontano a complessive euro **1.494.537,00**, a tale somma sono state sottratte le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad euro **201.384,00** oltre alla somma di euro **18.632,00** relative alla risorse di cui all’art. 32, comma 7, CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20 del monte salari anno 2001.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Gli incrementi con caratteristica di risorsa fissa con carattere di certezza e stabilità acquisiti al fondo in esame, si riferiscono alle previsioni di cui all’art. 67, comma 2:

lettera a): l’importo deriva dalla somma prevista su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 a valere dall’anno 2019. Il personale in servizio,

come da conto annuale, al 31/12/2015 era di n. 290 dipendenti, pertanto il fondo è incrementato di € **24.128,00**;

lettera b): si tratta delle risorse relative al valore differenziale sugli incrementi della posizione economica (v. dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL). La delibera n. 19 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha precisato che gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste dai quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017. Alla luce di questa deliberazione sono stati inseriti in aumento ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera b) € **16.190,00**.

Si evidenzia infine quanto stabilito dal decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 che all'art. 11 ha previsto quanto segue: "in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D. Lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico".

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Ulteriori incrementi previsti dal CCNL si riferiscono alla retribuzione individuale di anzianità non più corrisposte al personale cessato dall'anno 2017 al 2021 come risulta dalla tabella riassuntiva di seguito riportata.

Le predette somme, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 23, d. lgs. n. 75/2017, sono state indicate ma non sommate per rispettare il limite suddetto.

Totale Ria personale cessato	Anno di cessazione	Anno di inserimento Fondo
€ 829,00	2017	2018
€ 87,00	2018	2019
€ 1.803,00	2019	2020
€ 1.757,00	2020	2021
€ 1.477,32	2021	2022
€ 5.953,32	totale	

Sezione II – Risorse variabili

Per l'anno 2022, visti i limiti normativi vigenti che fissano il tetto del fondo all'annualità 2016, non possono essere finanziate risorse variabili soggette a detto limite.

Non soggette al limite del fondo sono le risorse decentrate finanziate da specifiche disposizioni di legge art. 67, comma 3, lett. C) CCNL 21.5.2018, correlate agli incentivi tecnici di cui all'art. 113, comma 2, d. lgs n. 50/2016 e i compensi per l'Avvocatura. Quest'anno sono stati inseriti € 30.000,00 per un progetto finanziato dalla Regione del Veneto – Fondi Europei per lo sviluppo delle competenze digitali. La somma complessiva è stata stimata in € **180.000,00**.

Anche le somme indicate quali risparmi degli anni precedenti pari ad € 6.533 non sono soggette a detto limite.

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Vengono indicati i vincoli normativi che riducono o limitano l'ammontare del Fondo costituito, secondo quanto evidenziato nelle precedenti sezioni I e II:

Descrizione	Importo
Decurtazione permanente ex art. 1, comma 793, legge n. 205/2017 a seguito del trasferimento del personale in servizio presso i Centri per l'impiego dell'ambito di Vicenza a decorrere dal 1.1.2018	296.458,00
Decurtazione risorse limiti fondo anno 2016 ex art. 23, d. lgs. n. 75/2017 non inserite in aumento 829,00 per l'anno 2017, € 87 per l'anno 2018, € 1.803 per l'anno 2019 ed € 1.757 per personale cessato nell'anno 2020, € 1.477,32 per l'anno 2021 per un totale complessivo di € 5.953,32	
Totale riduzioni operate	296.458,00

Si ricorda quanto stabilito delle disposizioni normative contenute nell'art. 23 d. lgs 75/2017, secondo le quali: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”* Pertanto non si dovrà più procedere alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione alla riduzione del personale in servizio.

Non avendo destinato al fondo risorse di natura variabile soggette al limite, sia nel corso dell'annualità 2015 e sia nel corso dell'annualità 2016, l'ammontare delle risorse decentrate anno 2022, corrisponde all'importo quantificato per l'anno 2016, ed è costituito da risorse di natura stabile, ridotto in misura proporzionale al personale in servizio nell'anno 2016 (annualità in cui è cessato il personale assegnato alle funzioni non fondamentali per l'inquadramento nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale n. 19/2015). Nell'anno 2018 il fondo è stato ridotto di € 296.458,00 per effetto del trasferimento a far data 1.1.2018 del personale assegnato ai Centri per l'Impiego.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili (determinate dal totale della sezione I e II ridotta dalle decurtazioni come quantificate nella sezione III)	1.018.381
Risorse variabili non sottoposte al limite (€ 180.000+€ 6.533)	186.533
Totale fondo sottoposto a certificazione	1.204.914

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo integrativo illustrato.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Questo modulo è destinato a restituire, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo formalmente concordata in sede di accordo integrativo.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente accordo integrativo, trattandosi di mera applicazione di istituti contrattuali previsti dal CCNL, da precedenti accordi decentrati, sulla base dei presupposti legittimanti, le seguenti somme:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto (valore relativo alla quota a carico delle risorse decentrate ex art. 33, ccnl 22.1.2004)	70.000,00
Progressioni orizzontali (valore afferente alla fascia retributiva attribuita al personale per progressioni economiche pregresse)	400.000,00
indennità direzione ex art. 37 comma 4 CCNL 6.7.1995	3.000,00
Indennità di turno, reperibilità	45.000,00
Totale somme non regolate dal presente CCID	518.000,00

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL sottoscritto il 21.5.2018 o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal presente accordo integrativo le seguenti somme:

Descrizione	Importo
Indennità condizioni di lavoro art. 70 bis	2.000
Indennità specifiche responsabilità (art. 70 quinquies CCNL 21.5.2018)	100.000
Indennità di funzione Polizia (art. 56 quinquies CCNL 21.5.2018)	10.000
Indennità di servizio esterno Polizia provinciale (art. 56 sexies CCNL 21.5.2018)	14.400
Progressioni economiche orizzontali (art. 16 CCNL 21.5.2018)	0
Compensi correlati alla performance organizzativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. b)	190.258
Compensi correlati alla performance individuale di cui all'art. 7, comma 4, lett. b)	190.256
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 7, comma 4 lett. G) CCNL 21.5.2018 (per gli incentivi relativi ai lavori pubblici, avvocatura e fondi eterofinanziati)	180.000
Totale risorse regolate contrattazione decentrata	686.914

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo integrativo illustrato.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione riporta la sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti tabelle:

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto integrativo	518.000
Somme regolate dal contratto	686.914
Totale risorse decentrate	1.204.914

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non ricorre la fattispecie.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a. *attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;*

Le risorse complessive, al netto delle decurtazioni, che alimentano il fondo 2022 sono di natura stabile nell'importo di euro 1.018.381,00. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa già regolate dal CCNL (indennità di comparto, progressioni orizzontali, indennità di direzione, reperibilità, turno, ecc.) ammontano ad euro 518.000. Il Contratto collettivo integrativo decentrato regola alcuni nuovi istituti stabiliti dal CCNL Funzioni locali del 21/5/2018 che possono essere modificati di anno in anno. Ne deriva che le destinazioni di utilizzo, aventi natura certa e continuativa, non possono che essere interamente finanziate con risorse stabili, nel rispetto del corretto equilibrio tra tipologia di fonti di finanziamento e caratteristiche delle risorse destinate.

- b. *Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;*

Gli incentivi economici sono erogati nel rispetto delle disposizioni del CCNL e la quota di risorse ad incentivare la performance è erogata secondo il sistema permanente di misurazione e valutazione, in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente ed in coerenza con il d. lgs. n. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

- c. *Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)*

Non ricorre la fattispecie

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2021 (v. determinazione n.377 del 23/03/2021)	Anno 2022 (v. determinazione n. 350 del 14/03/2022)	Differenza 2021-2022
Risorse stabili (al netto del finanziamento retribuzione posizione e risultato p.o. (euro 201.384) e al lordo delle risorse ex art. 32, comma 7 CCNL 22.1.2014 (euro 18.632))	1.018.381	1.018.381	zero
Risorse variabili	zero	zero	zero
Risorse variabili sterilizzabili (incentivi progettazione interna avvocatura, economie buoni pasto e economie fondo anno precedente)	166.820	186.533	+ 19.713
Totale	1.185.201	1.204.914	+ 19.713

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei vari interventi della spesa del personale, riferiti ai vari centri di costo previsti nel bilancio di previsione, e quindi la verifica tra il sistema contabile e i dati del fondo sono costantemente monitorati.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2022 e del tetto di spesa fissato dall'art. 23, d. lgs. n. 75/2017 è stato pienamente rispettato. Le risorse stabili non utilizzate sono state riportate tra le risorse variabili.

Sezione III – verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente ipotesi contrattuale trovano integrale copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio di previsione 2022 dell'Ente, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 07/03/2022.

In dettaglio si specifica che:

- 1) le risorse destinate agli incentivi la produttività legati alla performance individuale e collettiva – anno 2022, che saranno erogate a valle delle procedure di valutazione nell'esercizio successivo a quello in cui la prestazione resa si riferisce, trovano finanziamento nell'esercizio 2023 e, come previsto nel principio applicato nella competenza finanziaria, trovano imputazione mediante la forma del Fondo Pluriennale vincolato nell'esercizio 2023, in considerazione dell'esigibilità di spesa in tale esercizio finanziario;
- 2) le risorse destinate al finanziamento degli istituti il cui pagamento avviene mensilmente trovano finanziamento nell'esercizio 2022 e, come previsto nel principio applicato nella competenza finanziaria, trovano imputazione negli stanziamenti di bilancio 2022, in considerazione dell'esigibilità di spesa in tale esercizio finanziario.

Vicenza, 02/12/2022

Il Dirigente
Dr.ssa Caterina Bazzan